PORTOGALLO

Tribunale costituzionale, *acórdão* n. 128/2024, del 20 febbraio, che dichiara la legittimità preventiva del regime transitorio sulla naturalizzazione dei sefarditi

28/02/2024

Con la sentenza n. 128/2024[1], il Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso in via preventiva presentato dal Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa[2] nei confronti dell'art. 6 del *decreto n. 134/XV*, del 6 gennaio 2024. La pronuncia reca quattro opinioni dissenzienti.

Il *decreto*, che modifica per la decima volta la legge sulla cittadinanza, altera la disciplina sulla naturalizzazione dei sefarditi e stabilisce un regime transitorio applicabile alle richieste presentate tra il 1º settembre 2022 e la data di entrata in vigore della (futura) legge. Il Presidente Rebelo riteneva che l'anzidetto regime fosse illegittimo perché introduceva requisiti più severi per la naturalizzazione e, tenendo conto dello stato del conflitto israelo-palestinese, avrebbe comportato l'applicazione retroattiva di una misura restrittiva del diritto fondamentale alla vita degli stranieri non residenti in territorio portoghese.

Il *plenum* ha escluso che il diritto alla vita sia stato compresso, pur nella consapevolezza dei pericoli che corrono alcuni richiedenti della cittadinanza discendenti degli ebrei sefarditi portoghesi, e del pericolo di morte che incombe sulle persone tenute in ostaggio dall'attacco del 7 ottobre 2023. La connessione tra il riconoscimento della cittadinanza portoghese e il diritto alla vita è associata a situazioni indirette e ipotetiche (*rectius*, contingenti ed eventuali). La morte di un ostaggio sarà sempre il risultato di un fatto accaduto per mano di organizzazioni straniere e, inoltre, il rapporto causa-effetto tra il riconoscimento della doppia cittadinanza e la liberazione degli ostaggi non è diretto né facile da dimostrare. L'art. 6 è teso a disciplinare, in modo generico, le richieste di naturalizzazione presentate nel periodo prima indicato e non interessa in alcun modo il diritto alla vita perché la naturalizzazione non è un diritto, bensì un'opzione del legislatore.

Infine, è stata respinta l'asserita violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento. L'intervento del legislatore era ragionevolmente prevedibile. I requisiti del regime transitorio non erano del tutto innovativi; il *decreto-legge n. 26/2022* aveva incorporato quasi tutti nel regolamento sulla cittadinanza. La sussistenza di dubbi su una possibile violazione della riserva di legge (organica), aveva portato ad includerli nella proposta di legge per risolvere il problema di qualità della fonte. Inoltre, negli ultimi tempi, si era intensificato il dibattito pubblico sulla possibilità di inasprire i requisiti della naturalizzazione dei sefarditi o addirittura di abrogarla.

Il 24 febbraio il Presidente Rebelo ha promulgato il *decreto* n. 134/XV[3].

Carmen Guerrero Picó

---

[1] La sentenza può essere consultata *on line* a questo *link*.

[2] V. *Portogallo – Il Presidente Rebelo adisce in via preventiva il Tribunale costituzionale sulla legittimità dell'ultima riforma riguardante la naturalizzazione dei sefarditi*, del 31/01/2024.

[3] V. *qui* il comunicato stampa.